



**Tribunale di Ferrara**  
**Sezione Civile**

**N. R.G. 2366/2020**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Ghedini	Presidente
dott.ssa Maria Marta Cristoni	Componente
dott.ssa Marianna Cocca	Relatore ed estensore

all'esito dell'udienza del 12/11/2020,  
lette le note depositate dalle parti,  
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **2366/2020** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████ e ██████████ (C.F. ██████████  
██████████ con il patrocinio del ██████████  
██████████

RECLAMANTI

contro

**CREDITO FONDIARIO SPA** (C.F. ██████████ con il patrocinio dell'Avv. ██████████  
██████████  
██████████

RECLAMATA

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Le signore ██████████ e ██████████ hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara, G.I. Dott. Stefano Giusberti, resa in data 26 settembre 2020, depositata in data 28 settembre 2020, nel giudizio cautelare, ex art. 615, comma 2, c.p.c., e 617, comma 2 c.p.c. recante n. R.E. 51-1/2020, instaurato in seno alla procedura esecutiva n. R.E. 51/2020, chiedendone la revoca e, comunque, la riforma; *"e per l'effetto disporre l'immediata sospensione, ex artt. 615 e 624 c.p.c., della procedura esecutiva avviata da Credito Fondiario S.p.a. con l'atto di pignoramento immobiliare notificato alla Sig.ra ██████████ in data 4 febbraio 2020, attesa l'urgenza nel provvedere e la sussistenza dei gravi motivi dedotti in narrativa; conseguente e per l'effetto ordinare a Credito Fondiario S.p.a. di astenersi dal proseguire l'azione esecutiva intrapresa*



nei confronti delle Sig.re [redacted] e [redacted] [redacted] Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”.

La reclamata Italian Credit Recycle s.r.l., costituita con la mandataria Credito Fondiario s.p.a., ha richiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. per mancata instaurazione del giudizio di opposizione nel termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 616 c.p.c. stante l'evidente collegamento tra il profilo cautelare e l'invocato accertamento di merito sul diritto di procedere ad esecuzione forzata. Nel merito, ha chiesto comunque di respingere il reclamo ex adverso proposto ivi compresi i motivi e la reiterata istanza di sospensione del processo esecutivo, con conferma in ogni sua parte l'ordinanza reclamata emessa dal Tribunale di Ferrara in data 26/09/2020 e depositata in data 28/09/2020.

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del reclamo.

Con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, formulata da [redacted] [redacted] quale terza datrice di ipoteca, nell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., proposta nell'ambito dell'esecuzione promossa da Credito Fondiario s.p.a., quale mandataria della Italian Credit Recycle s.r.l., creditrice procedente, avente R.G. 51/2020.

Con comparsa di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., la Sig.ra [redacted] (debitrice) è intervenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi così instaurato, facendo *“proprie tutte le ragioni in fatto ed in diritto già formulate”* dalla Sig.ra [redacted]

Contestualmente al rigetto dell'istanza di sospensione, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato *“il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito”*.

Comunicata l'ordinanza il 28/09/2020, è pacifico che le odierne reclamanti non abbiano introdotto il giudizio di merito entro il 28/10/2020.

Onde esaminare il profilo dell'inammissibilità del reclamo, oggetto dell'eccezione di parte reclamata, occorre muovere dall'art. 624 comma 3 c.p.c. che, nella formulazione attuale, prevede che nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

È pacifico che tale fattispecie estintiva non operi nel caso in cui l'istanza di sospensione venga rigettata dal Giudice dell'Esecuzione.

Tale dato, a parere di questo Tribunale, preclude la possibilità di riconoscere al provvedimento che decide sulla sospensione del processo esecutivo, assunto in presenza di opposizione proposta ai sensi degli articoli 615, 617 e 619 c.p.c., natura propriamente anticipatoria, posto che gli effetti del provvedimento non sono idonei a stabilizzarsi in ogni caso, ma nella sola ipotesi di accoglimento



dell'istanza di sospensione ed in relazione alla limitata utilità per l'opponente, che può prodursi nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni affinché operi il meccanismo di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., limitata utilità consistente nell'estinzione del processo esecutivo, che era stato oggetto di sospensione, senza ovviamente che sia in alcun modo precluso il diritto dei creditori alla instaurazione di un'esecuzione di contenuto analogo.

Appare quindi preferibile la tesi che colloca il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione nell'ambito dei procedimenti cautelari conservativi, posto che esso non è idoneo a soddisfare di per sé l'interesse di colui che propone la domanda cautelare e che con l'opposizione mira a conseguire anche la declaratoria di invalidità del pignoramento.

È evidente che l'interesse ad ottenere questo accertamento sussiste in ogni caso, a prescindere dall'accoglimento o meno dell'istanza di sospensione, in capo al debitore, il quale, mentre nell'ipotesi di accoglimento potrà scegliere di non introdurre il giudizio di merito, aspirando a conseguire (se neanche il creditore lo introduce) l'effetto utile dell'estinzione ex art. 624 comma 3 c.p.c., in ipotesi di rigetto della stessa, non potrà che introdurre il giudizio di merito.

Solo nel giudizio di merito, infatti, potrà conseguire l'accertamento in ordine all'illegittimità dell'esecuzione: in tal senso depone anche il tenore letterale della norma, che limita l'effetto estintivo alle ipotesi in cui l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che concede la sospensione del processo non venga reclamata o venga confermata in sede di reclamo, escludendo quindi l'eventualità in cui questa sia concessa per la prima volta in sede di reclamo.

E dunque l'unica possibilità di stabilizzazione della sospensione ottenuta in sede di reclamo è conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione in sede di giudizio di merito, la cui tempestiva introduzione è quindi strettamente connessa all'interesse a proporre il reclamo (cfr. in tal senso, Trib. Brindisi, 4 dicembre 2012, su il [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) e Trib. Ancona, 28 maggio 2015, prodotta da parte reclamata).

Non giova alla parte reclamante neppure il richiamo a Cass. Civ., Sez. III, 17/10/2019, n.26285.

La Suprema Corte, partendo dall'assunto che *"la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato"*, ha statuito che, qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito, mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c., essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire.



Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, il Giudice dell'Esecuzione non dovrebbe assegnare il termine per introdurre il giudizio di merito solo nell'ipotesi in cui l'istanza di sospensione non sia stata formulata nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., sia stato introdotto il giudizio di merito e poi venga proposta ulteriore opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., con richiesta (solo in questa sede e, quindi, a fronte di un potere processuale non ancora consumato) di sospensione.

Invece, allorché, come nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione decida su un'istanza di sospensione proposta nell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. nell'ambito di un'esecuzione in cui vi sia già stata una decisione sull'istanza di sospensione nell'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., non può che ritenersi che la decisione sia avvenuta sul presupposto che il potere processuale di chiedere la sospensione non fosse consumato e ciò in assenza dell'allegazione – in effetti non esplicitata dalle parti nel caso di specie – di quella che la Suprema Corte definisce *“assoluta identità di petitum e causa petendi”*.

Da questa premessa, si desume che, nell'ipotesi in cui la sospensione venga decisa per la seconda volta, non potrebbe in ogni caso configurarsi alcuna deroga alla previsione che impone al giudice di assegnare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano per le parti. Peraltro, l'odierna reclamante neppure ha contestato l'ordinanza in questione deducendo l'erronea assegnazione di detto termine da parte del Giudice dell'Esecuzione, limitandosi a non introdurre il giudizio di merito, pur in presenza di un termine perentorio.

E quindi, decorso inutilmente il termine, dunque correttamente assegnato, per introdurre il giudizio di merito, la concessione della sospensione in fase di reclamo sarebbe inidonea a produrre qualsivoglia effetto utile per il debitore, essendo ormai preclusa la possibilità di conseguire l'accertamento sulla illegittimità del pignoramento, che è oggetto precipuo del giudizio di merito.

Di qui il difetto di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità del reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di valore indeterminabile, con complessità media (euro 2.060,00 per fase di studio, euro 978,00 per fase introduttiva, euro 708,00 per fase decisoria).

Avendo il procedimento di reclamo natura impugnatoria, è applicabile l'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115/2002: poiché nel caso di specie il reclamo viene dichiarato inammissibile, occorre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma, con la conseguenza che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo del reclamo.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [redacted] e [redacted] nei confronti della ITALIAN CREDIT RECYCLE S.R.L. costituita con la mandataria CREDITO FONDIARIO S.P.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara tenute e condanna le reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Credito Fondiario s.p.a., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.746,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto.

Si comunichi.

Ferrara, 19/11/2020

Il Presidente

dott.ssa Anna Ghedini

Il relatore ed estensore

dott.ssa Marianna Cocca

